

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) GAMBARO	Presidente
(MI) LUCCHINI GUASTALLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ORLANDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RONDINONE	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) TINA

Nella seduta del 10/06/2014 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Successivamente all'estinzione anticipata del contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, concluso con l'intermediario resistente nell'ottobre 2007, con reclamo del 20.03.2013 la ricorrente chiedeva il rimborso della quota non maturata delle commissioni bancarie e accessorie e del premio assicurativo.

Insoddisfatta del riscontro ricevuto dall'intermediario, la ricorrente ha presentato ricorso all'ABF, con il quale, ribadita la ricostruzione dei fatti illustrata in sede di reclamo, ha chiesto il rimborso dell'importo complessivo di Euro 3.233,02, oltre interessi al tasso legale.

Nelle proprie controdeduzioni l'intermediario ha fatto presente quanto segue:

- nel riscontrare il reclamo della ricorrente, l'intermediario ha *"manifestato la propria disponibilità a ristorare la Cedente riconoscendo, per la parte non goduta, una quota parte delle commissioni finanziarie"* a suo tempo corrisposte alla società mandataria e *"la quota del premio assicurativo"* retrocesso all'ente assicurativo;
- la *"proposta transattiva formulata"* veniva *"accettata"* dalla ricorrente, con comunicazione pervenuta in data 18/6/2013 con la quale *"la medesima forniva le*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

coordinate bancarie utili per la predisposizione del relativo bonifico”, effettuato in data 20/6/2013;

- *la ricorrente si impegnavo a nulla più “pretendere a qualsiasi titolo, ragione o causa, dedotta o deducibile riferita alla fattispecie in parola”, avendo già trovato “ampia e definitiva soluzione in sede di reclamo”;*
- *con riferimento alle specifiche voci di costo oggetto di controversia, l’intermediario ha inoltre evidenziato che le commissioni corrisposte a favore della società mandataria – essendo rappresentative di prestazioni già eseguite e non continuative – non sarebbero oggetto di restituzione in caso di estinzione anticipata.*

DIRITTO

La controversia appare superata dall’accordo transattivo concluso il 18 giugno 2013 e allegato in atti, con il quale la ricorrente ha disposto transattivamente del proprio diritto verso il pagamento di Euro 1.250,00 ed espressamente dichiarato *“che all’incasso di detta somma nulla avrà più a pretendere a qualsiasi titolo, ragione o causa, dedotta o deducibile, riferita alla fattispecie in parola”*.

Il Supremo Collegio (Cass., Sez. III, 21 febbraio 2003 n. 2647) chiarisce che *“a differenza della rinuncia agli atti del giudizio - atto processuale indipendente dalle cause e dalle finalità, che produce l’effetto tipico di estinguere la fase processuale nella quale interviene - la transazione - atto stragiudiziale di definizione della lite - non incide direttamente sul processo, determinandone l’estinzione, ma sul diritto sostanziale che ne forma oggetto, comportando cessazione della materia del contendere”* (ex plurimis Cass. 23.4.1999, n. 4035; Cass. 27.2.1998, n. 2197). Su questa linea, la rinuncia agli atti priva la parte del potere di ottenere una pronuncia di merito e, corrispondentemente, il giudice del poterdovere di emetterla, lasciando impregiudicata la situazione sottostante (sicché la domanda può essere riproposta in altro processo). Diversamente, la transazione incide sul diritto sostanziale e preclude la proposizione di una nuova domanda sul medesimo oggetto, ponendo fine al contrasto insorto tra le parti mediante un nuovo regolamento di interessi.

“Ove la rinuncia transattiva risulti agli atti del giudizio, il convenuto che l’abbia accettata può opporre all’attore, che riproponga la domanda, la eccezione ‘rei per transactionem finitae’”; “se la rinuncia sia motivata con l’intervenuta transazione, si deve fare luogo ad una pronuncia di cessazione della materia del contendere senza bisogno che la rinuncia sia accettata”.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA